



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Il contributo a fondo perduto

Anche le parrocchie possono chiedere il contributo a fondo perduto, ma solo se svolgono attività commerciali e hanno subito perdite di fatturato

L'articolo 25 del cosiddetto Decreto Rilancio, il D.L. 34/2020, introduce un **contributo a fondo perduto**, erogato dall'Agenzia delle entrate con accredito diretto sul conto corrente del beneficiario, consistente nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.

Come precisato dalla Circolare 15/E del 13 giugno rientrano tra i soggetti che possono richiedere il contributo anche gli «enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Il contributo spetta anche alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici ma solo se svolgono attività commerciali e a condizione che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/1986 (TUIR) non siano superiori a 5 milioni di euro ("soglia massima ricavi o compensi");
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ("riduzione del fatturato").

La soglia massima dei ricavi o compensi

Per semplificare ed evitare errori nella determinazione della "soglia massima dei ricavi o compensi" relativi al 2019, la Circolare 15/E del 13 giugno riporta (riprendendola dalle istruzioni alla compilazione del modello di richiesta del contributo) una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 ai quali far riferimento; gli enti non commerciali in contabilità ordinaria devono riferirsi al rigo RS111, quelli in contabilità semplificata, al rigo RG2, col. 7, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 145 del TUIR al rigo RE4, col. 2.

La riduzione del fatturato

Con riferimento, al requisito della "riduzione del fatturato" richiesto per l'accesso ai contributi, la Circolare precisa che, «per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)» e rinvia, per più puntuali indicazioni, alla Circolare 9/E dello scorso 13 aprile in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato» e 2.2.6 («Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente»).

L'ammontare del contributo

Circa l'ammontare del contributo spettante il comma 5 stabilisce che esso «è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

mese di aprile 2019». La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (che per gli enti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019).

Il contributo è pari:

- al 20%, se il fatturato non è superiore a 400 mila euro,
- al 15% se il fatturato supera i 400 mila euro ma non eccede 1 milione di euro,
- al 10% se il fatturato supera 1 milione di euro ma non eccede 5 milioni di euro.

Il comma 6 stabilisce inoltre un importo minimo del contributo che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è fissato in 2.000 euro.

La richiesta del contributo

Per ottenere il contributo occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate il cui contenuto informativo, modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il Provvedimento del 10 giugno. L'istanza deve essere inviata in via telematica, dal 15 giugno al 13 agosto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate, oltre al [Modello](#) e alle [Istruzioni](#) per la compilazione è disponibile anche un'utile [Guida operativa](#).

Non imponibilità del contributo

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda l'IRES che l'IRAP – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

I controlli e le sanzioni

Si sottolinea che il contributo verrà erogato a seguito della presentazione dell'istanza senza verifiche prelieve da parte dell'Agenzia delle entrate. I controlli saranno effettuati successivamente, incrociando le informazioni contenute nelle banche dati e con la collaborazione della Guardia di finanza.

Qualora emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando pesanti sanzioni pecuniarie che vanno dal 100 al 200% del contributo; sono inoltre previste anche sanzioni penali (cfr. pag. 18 della Guida operativa).